

Dalle accise agevolate sul gas metano un aiuto per lo sport dilettantistico

Per ottenere la riduzione si deve fare richiesta alla società fornitrice

/ Francesco NAPOLITANO

In un periodo in cui i costi dell'energia sono aumentati in maniera esponenziale, sapere che è possibile chiedere e ottenere agevolazioni di carattere fiscale che riducano il carico tributario è certamente una notizia da non tralasciare. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità relativa all'applicazione in **misura ridotta** delle **accise sul gas metano**, la cui disposizione è prevista dall'[art. 26](#) comma 3 del DLgs. 504/95 (Testo unico delle accise).

Si ricorda, infatti, che gli **impianti sportivi** che praticano soprattutto discipline indoor, nel periodo invernale, hanno necessità di scaldare ragguardevoli volumetrie di aria, utilizzando impianti di riscaldamento che, nella maggior parte dei casi, sono alimentati a gas naturale (metano), atteso che tale combustibile, fino a non molto tempo fa, univa il basso costo rispetto ad altri combustibili e un ridotto impatto ambientale. Purtroppo, con lo scoppio del conflitto russo-ucraino gli equilibri che reggevano il mercato dell'energia sono stati letteralmente stravolti, tanto da aver decuplicato – nel caso del metano – il costo della materia prima.

Alla luce di quanto sopra, gli enti sportivi dilettantistici, e quindi sia le associazioni che le società sportive dilettantistiche, nei cui impianti sportivi sia svolta esclusivamente attività sportiva dilettantistica, possono chiedere l'applicazione delle accise in maniera agevolata. Ai sensi di quanto disposto dal citato art. 26 comma 3 del TUA, "Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e (...) negli impianti sportivi adibiti **esclusivamente** ad attività **dilettantistiche** e gestiti senza fini di lucro, (...)".

In estrema sintesi, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in parola, la norma prevede il possesso di requisiti di carattere **soggettivo e oggettivo**, ossia: l'essere una associazione o società sportiva dilettantistica con riconoscimento da parte del CONI e lo svolgere, all'interno dei locali che vengono riscaldati, esclusivamente attività sportive dilettantistiche.

La lettura che se ne trae contiene già in sé un certo rigore, atteso l'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente". Anche la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere del tutto rilevante la lettura testuale (*ex multis*, Cass. n. [25980/2019](#)), già anticipata anche dal merito (cfr. C.T. Prov. di Varese 26 gennaio 2015 n. [13/3/15](#), si veda "[Niente accise sul gas ridotte per le ASD se l'impianto riscalda anche il termario](#)" del 16 maggio 2016). Sempre per la stessa ragione, la medesima lettura rigorosa condurrebbe a escludere l'applicabilità dell'agevo-

lazione nei locali adibiti a **uso promiscuo**; dubbi, a parere di chi scrive, potrebbero sussistere nel caso di impianti all'interno dei quali venga svolta attività di carattere promozionale con la sola apposizione di striscioni o cartelloni a bordo campo, posto che si tratterebbe di una attività "statica", oltretutto sempre necessaria per il sostentamento finanziario degli enti sportivi dilettantistici, come dimostrato anche dal riconoscimento operato dal Codice del Terzo settore (DLgs. [117/2017](#)), che all'[art. 79](#) comma 5 sottrae le sponsorizzazioni dalle attività da considerare ai fini del riconoscimento o meno di ente del Terzo settore non commerciale.

L'importo dell'agevolazione è ricavabile dall'Allegato I al DLgs. 504/95, dove è indicato che il "gas naturale (...) per combustione per usi industriali (...)", a cui è assimilato l'uso negli impianti sportivi citati, è pari a euro 0,012/mc, a differenza di quello per usi civili, suddiviso per scaglioni di consumo (min 0,044 euro – max 0,175 euro per mc), come ricavabile dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Accise, dogane e monopoli. Come si vede, quindi, una sensibile – e favorevole – differenza, che è riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici per la **finalità sociale** da essi svolta.

Per l'ottenimento dell'agevolazione in parola va fatta **richiesta alla società fornitrice** del metano e non direttamente all'Agenzia delle Dogane. In altri termini, in fase di sottoscrizione contrattuale, ovvero durante un contratto di fornitura di metano già in essere, il legale rappresentante dell'ASD o della SSD procede a richiedere attraverso apposita modulistica (reperibile sui portali web delle singole società fornitrici) l'applicazione del beneficio in parola, modulistica che rappresenta una **autocertificazione** del possesso dei requisiti sopra descritti (soggettivi e oggettivi).

Le attività di controllo restano in carico all'Agenzia delle Dogane

Sulla scorta di tale autocertificazione, la società procederà a fornire il metano applicando l'**accisa in misura sensibilmente ridotta**, mentre le attività di controllo sulla spettanza o meno del beneficio restano del tutto in carico alla citata Agenzia delle Dogane *ex art. 18* del DLgs. 504/95, che attraverso l'attività ispettiva in loco procederà, tra le altre cose, al riscontro del possesso dei predetti requisiti e, nel caso in cui dovesse rilevarsi una difformità rispetto a quanto dichiarato, l'accertamento delle violazioni sarà quindi emesso nei confronti della società fornitrice del metano.